



## COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Servizio Ecologia  
Per informazioni rivolgersi a:  
Istr. Amm. Mario Zanzottera  
tel. 0331/562067/ 05 fax 0331/537100

Prot. n. 5524/16

Busto Garolfo, li 11/04/2016

Spett. le

Città metropolitana di Milano

Area Pianificazione Territoriale generale,  
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto  
pubblico.

[protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it)

E p.c.

Città Metropolitana di Milano

Area tutela e valorizzazione ambientale

Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate  
ambientali.

[protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it)

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente

Energia Sviluppo sostenibile

U.O Valutazione di impatto ambientale e sviluppo  
sostenibile

[ambiente@perc.regione.lombardia.it](mailto:ambiente@perc.regione.lombardia.it)

**Oggetto:** *Solter s.r.l.. Progetto di gestione produttive dell'ATEG11 e recupero ambientale di parte dell'ambito con riempimento tramite rifiuti speciali non pericolosi. Conferenza di servizi indetta per la valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 e della l.r. 5/2010 e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 bis e seguenti del d.lgs 152/2006. Integrazione osservazioni*

nell'interesse del Comune di Busto Garolfo, in persona del Sindaco in carica, Prof.ssa Susanna Biondi si provvede ad integrare le osservazioni inviate agli enti in indirizzo per posta elettronica certificata

\*\*\* \*\*

Con avviso pubblicato sul quotidiano "Prealpina" del 24 giugno 2015 Solter s.r.l. ha informato il pubblico, ai sensi degli art. 10 comma 2 e 24 comma 4 del D.lgs. 152/2006 di aver depositato "per la pubblica consultazione" presso i Comuni di Casorezzo, Busto Garolfo e presso la Città Metropolitana di Milano "il progetto dell'opera, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica" nonché "la documentazione e gli atti inerenti i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ex d.lgs 152/2006 e il progetto di gestione produttiva dell'ATE ai sensi dell'art. 11 della l. 14/1998".

A seguito dell'analisi della documentazione progettuale depositata in data 16 giugno 2015, delle risultanze della prima conferenza di servizi tenutasi in data 1 ottobre 2015 e del sopralluogo istruttorio effettuato presso il sito di intervento in data 8 ottobre 2015, nonché delle conseguenti richieste dagli Enti e dal gruppo di lavoro VIA provinciale, la Città Metropolitana di Milano con nota prot. n. 280026 del 4 novembre 2015 ha trasmesso alla Ditta una corposa richiesta di integrazioni.

Il Comune di Busto Garolfo, presa visione della documentazione integrativa depositata dal proponente in data 1 febbraio 2016, affida alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 25 comma 3 del d.lgs 152/2006 oltre alle osservazioni già esplicitate con la precedente nota esprime le ulteriori osservazioni integrative che si riportano di seguito: la documentazione depositata, come già affermato nella precedente nota, induce a confermare il parere negativo già espresso in data 29 settembre 2015 anche per le ragioni che seguono (e che si aggiungono a quelle già esposte).

\*\*\* \*\*

### ***1. Compatibilità urbanistica***

Le aree in Comune di Busto Garolfo, interessate dall'escavazione e dal successivo piano di recupero consistente nella realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi, sono classificate nel P.G.T. vigente "Area di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico – Parco Locale di interesse Sovracomunale – Parco del Roccolo – Area Cave".

La tav. PS04 Rete Ecologica Comunale individua tali aree come zone extraurbane di riassetto e/o consolidamento ecologico all'interno di un corridoio ecologico primario.

In tali ambiti sono ammesse esclusivamente attività compatibili con le esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di conduzione delle attività agricole"

Il Piano di governo del Territorio P.G.T. del Comune di Busto Garolfo, nel documento PIANO DELLE REGOLE – NORMATIVA DI PIANO – ELABORATO MPR.01 all'art. 12.b recita: **“Non son consentite cave, discariche, reti elettriche, cavidotti, eliporti, piste di atterraggio anche per veicoli ultraleggeri.”**

## **2. Mancata valutazione delle principali alternative e della cosiddetta “Opzione Zero”**

l'art. 22, comma 3, del d.lgs. 152/06, in attuazione dell'art. 5 della direttiva 2011/92/CE (già 85/337) dispone che lo studio di impatto ambientale del proponente deve contenere, tra l'altro, una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

Ora, nel caso che ci occupa detto studio non ha assolto a questo fondamentale requisito che la legislazione comunitaria impone al fine di un corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ambiente e le istanze dei privati dirette allo sfruttamento delle risorse naturali, potenzialmente lesive per l'ecosistema e la salute.

L'allegato VII del T.U.A., a cui l'art. 22 rimanda per il dettaglio del contenuto del S.I.A., prescrive la *"descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell' impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato"* .

Nulla di ciò risulta però dal S.I.A; è necessaria una verifica delle alternative praticabili per un sicuro smaltimento dei rifiuti, in relazione alla disponibilità di altri siti meno critici ed altresì di ambiti di cava dismessi non già interessati da piani di recupero approvati ed in fase di esecuzione.

## **3. VINCA**

Considerato quanto riportato nello studio di incidenza che evidenzia come:

- l'ambito estrattivo ATEg11 ricada all'interno di un “corridoio primario a bassa o moderata antropizzazione” (corridoio 28 – Dorsale Verde Nord Milano), e di un elemento di secondo livello individuato all'esterno delle alle aree prioritarie per la biodiversità che collega il tratto iniziale del fiume Ticino con l’Adda, nonché di un corridoio primario della REP.

Visto che tale inclusione comporta l’osservanza di quanto disposto dalle relative normative regionali e provinciali ovvero:

- di evitare come criterio ordinario, all’interno dei corridoi primari a bassa o moderata antropizzazione nuove trasformazioni. In casi di trasformazioni strategiche per esigenze territoriali, mantenimento in ogni caso almeno del 50% della sezione prevista dalla RER (500 m) come da DGR del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 Allegato 7;

- di mantenere una fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale che consenta gli spostamenti della fauna da un’area naturale ad un’altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione altrimenti precluse (art. 45 delle NTA del PTCP);

- realizzare, preventivamente alla realizzazione di insediamenti od opere che interferiscano con la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità una fascia arboreo-arbustiva orientata nel senso del corridoio, avente una larghezza indicativa di almeno 50 metri e lunghezza pari all’intervento, con riferimento al “Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali”.

Alla luce di tali norme si ritiene che il progetto non soddisfi tali condizioni durante il progetto di coltivazione dell'ATEg11 dal momento che il recupero ambientale avrà termine nei 10 anni

#### ***4. Relazione Geologica, Geomorfologica e idrogeologica***

Considerato che l'elemento notoriamente di maggior impatto per tali impianti, è costituito dalla potenziale contaminazione delle acque sotterranee, dato il grado di vulnerabilità "molto elevata" dell'area interessata al giacimento controllato di rifiuti, così come certificato a pag. 54 della relazione idrogeologica, si ritiene, nel caso in esame, che tale criticità superi l'indicazione di preferenzialità dell'attività di discarica in presenza di una cavità pregressa da attività estrattiva, dedotta dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti. E' noto infatti che l'ambito estrattivo di riferimento, quale l'ATEg11 è connotato da ambiente fortemente permeabile, peraltro facilmente riscontrabile dal semplice dato osservativo, quale la rigogliosa vegetazione cresciuta spontaneamente nel sedime dell'area in esame.

In considerazione di quanto sopra, appare riduttivo, in ambito di procedura di VIA, riferire il dato di massima escursione della falda ad un franco della medesima pari a 2m dal piano di posa rifiuti ( riferimento Linee Guida Regionali DGR 2461/2014), viceversa è appropriato considerare un franco di 5m, quale vincolo localizzativo escludente recepito nelle norme di pianificazione (Piano Gestione Rifiuti Provinciale) ed in attuazione del d.lgs 36/04.

#### ***5. Verifica profondità di scavo***

La Città Metropolitana con nota del 14.11.2015 prot. 280026, al punto 14. imponeva alla ditta Solter di "*chiarire se la profondità di bacino, risulta, ad oggi, effettivamente di 10 m in quanto il lotto ha già subito interventi di ripristino, con riporto di materiale sul fondo per uno spessore di circa 1mt*".

Dalla relazione tecnica integrativa (gennaio 2016) la ditta Solter s.r.l., sulla base del rilievo riportato nella tavola 6B (all. 60), dichiara che la quota di fondo bacino risulta essere a circa 10 metri dalla quota circostante a piano campagna; Accertato come riportato nei verbali redatti in occasione delle visite svolte presso l'area che sul fondo è stato posato circa 1 metro di materiale di riporto, necessario per l'attecchimento del materiale vegetale, ne deriva che l'escavazione sia stata eseguita sino alla quota di 11 metri e pertanto ben oltre a quanto autorizzato.

In presenza di dati così discordanti non è possibile non effettuare preliminarmente un rilievo dello stato di fatto per controllare se e quali modifiche siano state apportate, e quali conseguenze esse comportano sia sul piano amministrativo che su quello giuridico.

A questo proposito i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo al fine di chiarire tali incongruenze, hanno comunicato alla ditta la volontà di eseguire per il giorno 01.04.2015 un rilievo volta alla verifica del reale stato dei luoghi, verifica che la ditta ha prontamente negato.

\*\*\* \*\*

Ciò premesso il Comune di busto Garolfo, richiamato integralmente il parere negativo formulato in data 29 settembre 2015, e l'integrazione del 17.03.2016 prot. 4224/2016, chiede che le Amministrazione partecipanti alla conferenza di servizi vogliano prendere in considerazione anche le presenti note, a conferma della sua totale contrarietà al progetto presentato da Solter s.r.l.

**Si allegano i seguenti documenti:**

- 01) Nota Comune di Busto Garolfo del 29.03.2016 – richiesta accesso per verifica;
- 02) Nota ditta Solter s.r.l. del 31.03.2016 – diniego ad eseguire i rilievi;

*Il Responsabile dell'Area LL.PP*  
*Arch. Giuseppe Sanguedolce*

*Il Sindaco del Comune di Busto Garolfo*  
*Prof.ssa Susanna Biondi*